



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO PENALE DI CONDANNA – ART. 459 C.P.P.

N. 01/007293 R.G. G.I.P.
N. 1483/01 R. D.P.
D.P. esecutivo il _____

Opposizione in data: ___/___/_____
Presentata da _____
N. C.P. ___
Redatta scheda il _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Civile e Penale di Verona, letti gli atti del procedimento n. 01/004351 iscritto nel registro delle notizie di reato in data 06/04/2001 esaminata la richiesta del Pubblico Ministero dott. ANGELA BARBAGLIO pervenuta in data 30.11.2001 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di: GAROZZO/ALFIO nato il 01/01/1969 a GIARRE (CT) residente in TREGNAGO-P.zza Nuova 7/9

DIFENSORE D'UFFICIO : Dott. Denis MARCOMINI del Foro di Verona

imputato

della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. perché maltrattava un cane pastore alsaziano costringendolo notte e giorno in un garage condominiale anche per i bisogni corporei, legato ad uno spago di circa un metro.
In Tregnago, fino al 20.04.2001

Ritenuto che sussistono prove sufficienti di responsabilità desunte dagli accertamenti dei Carabinieri di San Bonifacio, in atti;
che la pena pecuniaria, richiesta dal Pubblico Ministero appare congrua ed equa, ex art. 133 c.p., in considerazione dell'entità del fatto;
che è opportuna la definizione del procedimento con rito alternativo rispetto al dibattimento.

P . Q . M .

Visto l'artt. 459,460 c.p.p.

Condanna GAROZZO/ALFIO



in ordine al reato di cui sopra alla pena di € 2.582,00 di ammenda
(P.B. : Euro 4.648,11 di ammenda, ridotta ex art. 62 bis c.p. a Euro 3.098,74, ulteriormente ridotta, ex art. 459 c.p.p. ad euro 2582,28 di ammenda)

LA NON MENZIONE CONSEGUE PER LEGGE (art. 689 n. 5 c.p.p. come modificato dall'art. 37 co.5° L. 479/99)

AVVERTE

- Che il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese di procedimento né l'applicazione di pene accessorie. Esso, anche divenuto esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se nel termine di 5 anni, quando trattasi di delitto, ovvero di due anni, quando trattasi di contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole; in questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è, comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 460 co. 5 c.p.p.).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi.

CRON. PEN. 18753



SPESE POSTALI _____
ANTICIPATE DALLO STATO _____
VR, 15 LUG. 2002
TRASF. FORF. 0,33
ANTICIPATA DALLO STATO _____